Prot. n. 15207 del 24/04/2023

## PIANO DEFINITIVO

relativo alle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2022 per l'istituzione di nuove rivendite nel secondo semestre 2023

## IL DIRIGENTE

Vista la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del "Regolamento di esecuzione della L. 1293/1957";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 24, comma 42, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", come modificato dal il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del novellato D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021;

Vista la Legge europea 3 maggio 2019, n. 37 che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in L. n. 111/2011;

Rilevato come il citato art. 4 della L. n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Acquisito** l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi,

**Vista** la circolare n. 28/UDG del 22 luglio 2021, concernente le modifiche introdotte dal D.M. 51/21;

**Viste** le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute allo scrivente Ufficio nel secondo semestre dell'anno 2022, di seguito indicate:

- n. 1 proposta per le province di Padova e Rovigo;
- n. 6 proposte per le province di Verona e Vicenza;
- n. 9 proposte per le province di Treviso, Venezia e Belluno.

**Verificato** che tutte le proposte pervenute non consentono l'istituzione di nuove rivendite in base ad almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

- i. non è rispettato il parametro rivendite/abitanti, che risulta inferiore al rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
- ii. la distanza minima del locale proposto rispetto a quello della rivendita più vicina non rispetta le distanze minime previste al comma 2 dell'art. 2 del regolamento approvato con DM 38 del 21 febbraio 2013
- iii. mancanza di reale esigenza di servizio, in relazione alla zona segnalata, priva di significativi sviluppi abitativi e/o commerciali;
- iiii. la zona di influenza della rivendita più vicina determina l'impossibilità di individuare una pluralità di locali nelle vicinanze del proponente, con conseguente non determinabilità della zona di gara.

Considerato che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare

zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

Accertato che nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2022 risponde ai suddetti requisiti e non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita;

## **DISPONE**

per il secondo semestre del 2023, di non avviare procedure per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Veneto, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Venezia, 24 aprile 2023

IL DIRIGENTE
FRANCESCO BOZZANCA
firmato digitalmente